

Codice A1807A

D.D. 22 agosto 2019, n. 2871

Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte - Misura 8 - Operazione 8.1.1 "Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli". Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento.

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e s.m.i. sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione e s.m.i. che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca nonché le sanzioni amministrative applicabili, tra l'altro, al sostegno nell'ambito dello sviluppo rurale;

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione e s.m.i. recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

visto il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Piemonte, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2019)1469 del 19 febbraio 2019 e adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 18-8483 del 1° marzo 2019;

considerato che il PSR 2014-2020 del Piemonte, in attuazione a quanto disposto con l'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, comprende la Misura 8, Operazione 8.6.1 "Investimenti per incrementare il potenziale economico delle foreste e dei prodotti forestali"

vista la D.G.R. n. 66-8975 del 16 maggio 2019 che recepisce il Decreto del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo n.497 del 17 gennaio 2019 e sostituisce la D.G.R. n. 32-4953 del 2 maggio 2017;

considerato che nell'ambito di applicazione della D.G.R. n. 66-8975 del 16 maggio 2019 ricade la Misura M8 - operazione 8.1.1 "Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli";

vista la D.G.R. n. 15-3064 del 21 marzo 2016, che ha adottato le disposizioni attuative per l'Operazione 8.1.1, affidando al Settore Foreste la definizione delle norme di dettaglio per l'apertura e l'attuazione dei bandi;

vista la D.D. del Settore Foreste n. 811 dell'11 aprile 2016, che ha approvato, in riferimento all'Operazione 8.1.1 del PSR 2014-2020, il bando per la presentazione delle domande di sostegno, composto dalle Norme di attuazione e dagli allegati riferiti a: Elenchi specie e cloni, Prezzario, Modello di scheda di impianto, Modello di scheda di sintesi del progetto, Modelli dei piani di coltura;

considerato che le Norme di attuazione del bando 2016 dell'operazione 8.1.1, al par. 13.3 - Riduzioni e sanzioni, precisano che con successiva determinazione del Settore Foreste saranno definite le riduzioni relative alla non osservanza degli impegni accessori;

vista la Decisione della Commissione europea C(2018)1288 del 26 febbraio 2018, recepita con D.G.R. n. 26 -6621 del 16 marzo 2018, che ha approvato la proposta di modifica della scheda del PSR 2014-2020 relativa all'operazione 8.1.1 presentata dalla Regione Piemonte;

vista la D.G.R. n. 24-6721 del 6 aprile 2018, che ha adottato gli Indirizzi per l'attuazione dell'operazione 8.1.1 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, in sostituzione delle Disposizioni attuative allegate alla D.G.R. n. 15-3064 del 21 marzo 2016;

vista la D.D. del Settore Foreste della Regione Piemonte n. 1149 del 23 aprile 2018, che:
- ha fissato i termini per la presentazione della domanda telematica;
- ha approvato le Norme di attuazione del bando 2018 dell'operazione 8.1.1 del PSR 2014-2020 (di seguito Norme di attuazione), con i relativi allegati;

considerato che le Norme di attuazione del bando 2018 dell'operazione 8.1.1, al par. 16.3 - Riduzioni e sanzioni, precisano che con successiva determinazione del Settore Foreste saranno definite le riduzioni relative alla non osservanza degli impegni accessori;

ritenuto necessario approvare, in conformità alla D.G.R. n. 66-8975 del 16 maggio 2019, le specifiche disposizioni attuative per l'applicazione della disciplina delle riduzioni ed esclusioni relative sia al bando 2016 che al bando 2018 all'operazione 8.1.1 "Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli" del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte;

visto che la presente determinazione dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio di previsione per l'anno 2019 e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte;

visto l'articolo 26, comma 1 del D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", che prevede la pubblicazione di informazioni relative al procedimento;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";

visto il D.lgs 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

visto l'art. 17 della l.r. n. 23 del 28 luglio 2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

determina

di approvare, in conformità alla D.G.R. n. 66-8975 del 16 maggio 2019, le specifiche disposizioni attuative per l'applicazione della disciplina delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento relative all'Operazione 8.1.1 "Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli" del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, riportate nell'allegato A, relativo al bando 2016, e nell'allegato B, relativo al bando 2018, costituenti parti integranti e sostanziali della presente determinazione.

La presente determinazione dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio di previsione per l'anno 2019 e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione, per far valere una posizione di interesse legittimo è ammessa tutela dinanzi al TAR Piemonte o dinanzi al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla sua comunicazione o piena conoscenza, mentre per far valere una posizione di diritto soggettivo è ammessa tutela dinanzi al Tribunale civile di Torino nei termini di prescrizione.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione amministrazione trasparente.

Il Responsabile del Settore
Elena FILA MAURO

Gli estensori
Lorenzo Camoriano
Esmeralda Di Sebastiano

Allegato

SISTEMA DI PENALITA' **(RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI PER INADEMPIENZE)**

Operazione 8.1.1 del PSR 2014-20 della Regione Piemonte – Bando 2016

Il presente documento “Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari di pagamenti dell’Operazione 8.1.1 – Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli - del P.S.R. 2014-2020” si propone di attuare le disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici con riferimento a quanto disposto dalla D.G.R. n. 66-8975 del 16 maggio 2019, relativamente al bando 2016.

A seconda dei casi si distinguono:

- **Sanzione**: ai sensi dell’articolo 63 del regolamento (UE) n. 809/2014, nel caso in cui quanto richiesto dal beneficiario nella domanda di pagamento superi l’importo accertato dopo l’esame dell’ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento di oltre il 10 %, si applica una sanzione amministrativa all’importo accertato. L’importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno, cioè non può eccedere l’importo ammesso del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare all’autorità competente, in modo soddisfacente, di non essere responsabile dell’inclusione dell’importo non ammissibile o se l’autorità competente accerta altrimenti che l’interessato non è responsabile.
- **Esclusione (riduzione totale)**: nel caso di accertamento del mancato rispetto di una condizione di ammissibilità oppure di un impegno essenziale, il sostegno viene totalmente revocato (se da erogare) e/o recuperato (se già erogato).
- **Riduzione (parziale)**: nel caso di accertamento del mancato rispetto di un impegno accessorio il sostegno viene parzialmente ridotto con una percentuale, definita in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione di impegni.

Nel caso degli impianti a ciclo breve (pioppeti – **tipologia 1**) e nel caso delle altre tipologie di imboschimento (**tipologie 2 e 3**) **se realizzate da Enti pubblici** viene erogato il solo contributo alle spese di impianto. Perciò sanzioni e riduzioni si concretizzano come **restituzioni**, parziali o totali, del contributo già erogato.

In ogni caso la percentuale di riduzione applicabile ad un beneficiario non può essere superiore al 100% dell’importo concesso al beneficiario.

I. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' (IMPEGNI A CUI E' SUBORDINATA LA CONCESSIONE DELL'AUTO)

Rappresentano le condizioni la cui assenza determina l'impossibilità a concedere l'aiuto. Di seguito si specificano solo i requisiti per i quali il sistema informativo di gestione delle domande non esercita una verifica automatica con l'esclusione in caso di assenza dei medesimi requisiti come previsto dalle Norme di Attuazione dell’Operazione 8.1.1. del PSR 2014-2020 - Bando 2018 (di seguito Norme di attuazione).

ALLEGATO A

Ai fini dell'articolo 35, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione Europea, e dell'art. 13 del Decreto Ministeriale n° 1867 del 18.01.2018 il “sostegno richiesto è rifiutato o recuperato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità”.

Di seguito si riportano:

- a) i **criteri di selezione** (paragrafo 6.5 delle Norme di attuazione) relativi a requisiti che vanno mantenuti durante tutto il periodo di impegno:
- criterio n. 4 - Possesso di certificazione della gestione forestale sostenibile di boschi o impianti di arboricoltura da legno;
 - criterio n. 11 – Miscuglio clonale.

Si precisa che:

- il mancato rispetto dei criteri n. 4 e n. 11 comporta la riduzione parziale del contributo concesso.

b) le **condizioni di ammissibilità** degli interventi:

- gli impianti finalizzati alla produzione di biomassa a uso energetico;
- gli interventi in contrasto con quanto previsto dalla normativa vigente elencate al par. 6.7 *Interventi non ammissibili* delle Norme di attuazione;
- impianti su superfici agricole precedentemente interessate da altri aiuti per i medesimi interventi;
- interventi di imboschimento previsti dall'operazione 8.1.1 e finanziati con altre “fonti di aiuto” diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;
- interventi compensativi a seguito di trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso (art. 19 L.r. 4/2009);
- realizzazione di impianti di arboricoltura a duplice finalità frutto – legno;
- utilizzo delle seguenti specie esotiche invasive: *Acer negundo*, *Ailanthus altissima*, *Prunus serotina*, *Quercus rubra*, *Paulownia tormentosa*, *Ulmus pumila*;
- utilizzo di alberi di Natale (generi *Abies* e *Picea*) o di altre specie di conifere, ad eccezione del Pino silvestre.

Il mancato rispetto di una condizione di ammissibilità comporta l'esclusione (riduzione totale) dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse.

II. IMPEGNI

(IMPEGNI DA RISPETTARE PER OTTENERE L'AIUTO ALL'INVESTIMENTO)

L'articolo 35, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione Europea prevede che il sostegno richiesto sia rifiutato o revocato integralmente o parzialmente se non sono rispettati gli impegni. Pertanto, gli impegni sottoscritti hanno diversa importanza per il raggiungimento degli obiettivi dell'operazione e possono essere distinti in essenziali e accessori:

- sono **essenziali** gli impegni che se non osservati non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si vuole realizzare;
- sono **accessori** gli impegni che se non osservati consentono di raggiungere l'obiettivo, ma in modo solo parziale.

Gli impegni essenziali sono:

- ✓ nel caso di terreni demaniali:
 - a) essere in possesso di regolare concessione e risultare in regola con il pagamento del canone;
 - b) impegnarsi a presentare richiesta di rinnovo della concessione nel caso di impianti delle azioni 2 e 3 , o di impianti di azione 1 nel caso la concessione sia stata rilasciata in anni precedenti alla presentazione della domanda;

ALLEGATO A

- ✓ per gli impianti della tipologia 1 e per gli impianti policiclici della tipologia 23 con miscuglio clonale di pioppo, mantenere, anche nella sostituzione delle fallanze, le percentuali minime di cloni MSA indicate nelle Norme di attuazione ai par. 6.4.2 e 6.8;
- ✓ per gli impianti sperimentali (ad alta densità) della tipologia 1 - pioppicoltura mantenere anche dopo il diradamento previsto per la metà del ciclo le percentuali minime di cloni MSA indicate ai par. 6.4.2 e 6.8;
- ✓ mantenere la destinazione d'uso della superficie sulla quale è stato realizzato e collaudato l'impianto: i beneficiari hanno l'obbligo di mantenere gli impianti per il periodo minimo indicato nelle norme;
- ✓ consentire il regolare svolgimento dei sopraluoghi, dei controlli in loco o ex post da parte soggetti incaricati al controllo.

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Gli impegni accessori sono:

- 1) mantenere la certificazione della Gestione Forestale Sostenibile almeno per la durata minima dell'impegno relativo alla tipologia 1 - pioppicoltura,
- 2) sostituire le fallanze (piante morte o fortemente danneggiate), con materiale vivaistico certificato;
- 3) non effettuare coltivazioni agricole né pascolamento;
- 4) effettuare le cure colturali previste nel piano di coltura (per le azioni 1 e 2) o piano di coltura e conservazione (per l'azione 3), e quelle eventualmente impartite in sede di istruttoria o durante i controlli;
- 5) per gli impianti sperimentali trasmettere via PEC all'ufficio istruttore e al Settore Foreste almeno due relazioni sottoscritte dal ricercatore responsabile della sperimentazione, entro i termini previsti dalle norme del bando:
- 6) per gli impianti sperimentali di pioppo ad alta densità (Azione 1) garantire distanze tra le piante, epoca del diradamento e cure colturali, atte a garantire alle piante principali di pioppo da portare a fine ciclo (8-12 anni) accrescimenti adeguati, per dimensione e regolarità, alla produzione di legname di pregio (uso sfogliatura);
- 7) per gli impianti di arboricoltura a ciclo medio lungo policiclici con cloni di pioppo (Azione 2) garantire distanze tra le piante, epoca di diradamento dei pioppi (8°-12° anno) e cure colturali, atte a garantire alle piante principali di latifoglie a ciclo medio-lungo una crescita diametrica, per dimensione e regolarità, adeguata alla produzione di legname di pregio (trancitura, sfogliatura, segazione) al momento del taglio finale (20°-30° anno o più);
- 8) rispettare eventuali altri impegni previsti dal piano di coltura o prescritti in sede di verifica finale di esecuzione dei lavori di impianto o imposti a seguito di comunicazioni scritte intercorse tra beneficiario ed ufficio negli anni successivi;
- 9) informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso l'esposizione di apposita cartellonistica.

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale del contributo o dei premi annui, con riduzione percentuale o restituzione parziale delle somme percepite, calcolate in base alla entità, gravità e durata di ciascuna violazione.

I 3 indici di verifica - gravità, entità e durata - sono così definiti dall'art. 35, par. 3, del reg. (UE) 640/2014:

ALLEGATO A

- La **gravità** dipende in particolare dall'entità delle conseguenze delle inadempienze medesime, alla luce degli obiettivi specifici, degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati.
- L'**entità** dipende dagli effetti dell'inadempienza medesima sull'operazione nel complesso.
- La **durata** dell'inadempienza dipende, in particolare dal periodo di tempo nel corso del quale perdura l'effetto dell'infrazione/inadempienza e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Accertata la violazione di un impegno accessorio occorre dunque quantificarne il livello per ognuno dei 3 indici di verifica (gravità, entità e durata) secondo i punteggi stabiliti nell'Allegato 6 del DM n° 1867/2018: **bassa=1, media=3, alta=5**.

Esempio:

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)		1	
Medio (3)			3
Alto (5)	5		
Valore X = media aritmetica [5+1+3]= 3			

Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si calcola la media aritmetica dei valori assegnati (compresa, quindi, fra 1 e 5) - arrotondata al secondo decimale per difetto o per eccesso.

Al fine di identificare la percentuale di riduzione, il valore medio calcolato viene confrontato con i punteggi riportati nella tabella seguente:

Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 4,00$	5%
$X \geq 4,00$	10%

Nel caso si accertino violazioni a carico di più impegni i valori delle relative riduzioni si sommano e si computano in modo cumulato alle eventuali sanzioni descritte e applicate, ai sensi del citato articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809 /2014.

III. INDICI DI VERIFICA (GRAVITÀ, ENTITÀ E DURATA)

Per l'Operazione 8.1.1 – Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli - del P.S.R. 2014-2020, si definiscono le seguenti percentuali di **riduzioni per le violazioni degli impegni accessori** sotto descritti:

1: effettuazione di coltivazioni agricole o pascolamento

Nota: La data di riferimento per l'applicazione della riduzione è quella della data di fine lavori indicata sul CREL.

Tipo di controllo: visivo (anche tramite foto aeree) durante il controllo in loco.

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: NO.

ENTITÀ: data la natura dell'impegno, il peso da attribuire al parametro entità, viene valutato in base alla superficie interessata:

- ≤ al 10 % della sup. impiantata - basso (pari ad 1);
- > del 10% e non < al 20% della sup. impiantata - medio (pari ad 3);

GRAVITÀ: data la natura dell'impegno, il peso da attribuire al parametro gravità, viene valutato in base:

- se sui terreni interessati dall'impianto vengono effettuate consociazioni con colture agrarie:
 - o annuali - medio (pari a 3);
 - o pluriennali - alto (pari a 5);
- se i terreni interessati dall'impianto vengono utilizzati per il pascolo, con:
 - o specie poco impattanti (es. avicoli), dopo il sesto anno - basso (pari ad 1);
 - o ungulati domestici, dopo il sesto anno oppure con specie poco impattanti (es. avicoli) tra il primo e il quinto anno - medio (pari ad 3);
 - o ungulati domestici, tra il primo e il quinto anno - alto (pari a 5);

DURATA: data la natura dell'impegno, il peso da attribuire al parametro durata, viene valutato sempre di livello medio (pari a 3)

2: mancata effettuazione delle cure colturali previste nei piani di coltura / di coltura e conservazione

Nota: La data di riferimento per l'applicazione della riduzione è la data di fine lavori indicata sul CREL.

Tipo di controllo: visivo durante il controllo in loco

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: NO

ENTITÀ: data la natura dell'impegno, il peso da attribuire al parametro entità, viene valutato in base alla superficie interessata:

- ≤ al 10% della sup. impiantata - basso (pari ad 1);

- > del 10% e non < al 20% della sup. impiantata - medio (pari ad 3);
- > al 20% della sup. impiantata - alto (pari a 5).

GRAVITÀ: data la natura dell'impegno, il peso da attribuire al parametro gravità, viene valutato in base:

- alla mancata sostituzione delle fallanze (piante morte o fortemente danneggiate), con materiale vivaistico certificato:
 - se nel 4°- 5° anno di impegno - basso (pari ad 1) ;
 - se nel 3° anno di impegno - medio (pari a 3) ;
 - se nel 1°-2° anno di impegno - alto (pari a 5) .
- alla mancata o inadeguata lotta alla vegetazione infestante:
 - dal 6° anno in poi (se necessaria) - basso (pari ad 1);
 - dal 4° al 6° anno - medio (pari ad 3);
 - nei primi 3 anni - alto (pari a 5);
- alla potatura inadeguata o non eseguita al momento opportuno, su pioppeti (azione 1 bando 2018) e altri impianti di arboricoltura da legno (sottoazione 2A del bando 2018), tale da:
 - non comportare danni irreversibili alla qualità del legname ricavabile - basso (pari ad 1);
 - compromettere la qualità del legname ricavabile - medio (pari ad 3);
 - essere del tutto inadeguata, fino a compromettere la possibilità di avere un tronco da lavoro - alto (pari a 5);
- alla mancata lotta fitosanitaria nei casi di avversità:
 - che limitano l'accrescimento delle piante principali - basso (pari ad 1);
 - che causano deperimento del legname ricavabile - medio (pari ad 3);
 - in presenza di decreto di lotta obbligatoria o nel caso di avversità che conducono alla morte delle piante principali - alto (pari a 5);

DURATA: data la natura dell'impegno, il peso da attribuire al parametro durata, viene valutato sempre di livello medio (pari a 3)

3: per gli impianti sperimentali, mancata trasmissione delle relazioni sottoscritte entro i termini previsti dalle norme del bando

Nota: La data di riferimento per l'applicazione della riduzione è la data di fine lavori indicata sul CREL.

Tipo di controllo: documentale

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: SI, da effettuarsi entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito del controllo in loco. Durante tale periodo **si attiva la sospensione** del sostegno e della riduzione.

ENTITÀ: data la natura dell'impegno, il peso da attribuire al parametro entità, viene valutato medio (pari ad 3);

GRAVITÀ: data la natura dell'impegno, il peso da attribuire al parametro gravità, viene valutato medio (pari ad 3);

DURATA: data la natura dell'impegno, il peso da attribuire al parametro durata, viene valutato sempre di livello medio (pari a 3)

4: per gli impianti sperimentali di pioppicoltura (tipologia 1) ad alta densità iniziale, non effettuazione del diradamento in età adeguata

Nota: La data di riferimento per l'applicazione della riduzione è la data di fine lavori indicata sul CREL.

Tipo di controllo: visivo durante il controllo in loco

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: NO

ENTITÀ: data la natura dell'impegno, il peso da attribuire al parametro entità, viene valutato in base alla superficie interessata:

- ≤ al 20% della sup. impiantata - basso (pari ad 1);
- > del 20% e non < al 30% della sup. impiantata - medio (pari ad 3);
- > al 30% della sup. impiantata - alto (pari a 5).

GRAVITÀ: data la natura dell'impegno, il peso da attribuire al parametro gravità, viene valutato in base alla distanza tra le chiome degli alberi

- o le chiome degli alberi si toccano - medio (pari ad 3);
- o le chiome sono a contatto e i rami vivi sono presenti solo sul terzo superiore degli alberi - alto (pari a 5);

DURATA: data la natura dell'impegno, il peso da attribuire al parametro durata, viene valutato sempre di livello alto (pari a 5).

5: per gli impianti di arboricoltura a ciclo medio lungo policiclici con cloni di pioppo (tipologia 2) non effettuazione del diradamento in età adeguata

Nota: La data di riferimento per l'applicazione della riduzione è la data di fine lavori indicata sul CREL.

Tipo di controllo: visivo durante il controllo in loco

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: NO

ENTITÀ: data la natura dell'impegno, il peso da attribuire al parametro entità, viene valutato in base alla superficie interessata:

- ≤ al 20% della sup. impiantata - basso (pari ad 1);
- > del 20% e non < al 30% della sup. impiantata - medio (pari ad 3);
- > al 30% della sup. impiantata - alto (pari a 5).

GRAVITÀ: data la natura dell'impegno, il peso da attribuire al parametro gravità, viene valutato sempre di livello alto (pari a 5).

DURATA: data la natura dell'impegno, il peso da attribuire al parametro durata, viene valutato sempre di livello alto (pari a 5).

6: mancato rispetto di eventuali altri impegni previsti dal piano di coltura o prescritti dagli uffici istruttori

Nota: La data di riferimento per l'applicazione della riduzione è la data di fine lavori indicata sul CREL.

Tipo di controllo: visivo durante il controllo in loco

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: NO

ENTITÀ: data la natura dell'impegno, il peso da attribuire al parametro entità, viene valutato in base alla superficie interessata:

- ≤ al 20% della sup. impiantata - basso (pari ad 1);
- > del 20% e non < al 30% della sup. impiantata - medio (pari ad 3);
- > al 30% della sup. impiantata - alto (pari a 5).

GRAVITÀ: data la natura dell'impegno, il peso da attribuire al parametro gravità, viene valutato sempre di livello medio (pari a 3);

DURATA: data la natura dell'impegno, il peso da attribuire al parametro durata, viene valutato sempre di livello medio (pari a 3).

7: mancato rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità

Nota: La data di riferimento per l'applicazione della riduzione è quella del verbale di accertamento.

Tipo di controllo: documentale e visivo durante il controllo in loco.

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: **SI**, da effettuarsi entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla rilevazione dell'inadempienza. Durante tale periodo **si attiva la sospensione** del sostegno e della riduzione.

ENTITÀ: data la natura dell'impegno, il peso da attribuire al parametro entità, viene valutato sempre di livello medio (pari a 3);

GRAVITÀ: data la natura dell'impegno, il peso da attribuire al parametro gravità, viene valutato sempre di livello medio (pari a 3);

DURATA: data la natura dell'impegno, il peso da attribuire al parametro entità, viene valutato sempre di livello medio (pari a 3);

IV. RIPETIZIONE DI INADEMPIENZE

La ripetizione di un'inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi **4 anni** o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione; la ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento.

Quando sono accertate infrazioni di gravità, entità e durata di livello alto (gravità = 5; entità = 5; durata = 5), queste vengono considerate come **inadempienze gravi** quando risultano ripetute nel tempo .

Qualora sia accertata un'inadempienza grave, relativa ad impegni od a gruppi di impegni, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente e il beneficiario è escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione, per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

In presenza di ripetizioni di **un'inadempienza non grave**, quando cioè il livello massimo ricorre una sola volta o non ricorre affatto, è applicata una maggiorazione della riduzione riferita all'impegno violato, doppia rispetto alle percentuali che si determinerebbero nella fattispecie in esame, in assenza di ripetizione.

Nel caso di accertamento di due o più infrazioni di gravità e intensità di livello massimo, riscontrate nel corso dello stesso anno, il beneficiario è escluso, nel corrispondente anno FEASR, dal pagamento.

In caso di ripetizione della stessa infrazione nel corso del residuo periodo di impegno, si considera che il beneficiario abbia agito deliberatamente, con le conseguenze previste dall'art. 16 del D.M. 30125/2009 (revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli importi erogati).

V. RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE SUGLI APPALTI PUBBLICI

Nel caso di inadempienze alle regole sugli appalti pubblici, la correzione finanziaria da applicare al beneficiario inadempiente deve essere determinata sulla base dei criteri generali previsti dal D.M. 22 ottobre 2018 n. 10255 e sulla base dei provvedimenti di futura emanazione che individueranno le penalità da applicare in caso di mancata osservanza delle norme.

SISTEMA DI PENALITA' (RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI PER INADEMPIENZE)

Operazione 8.1.1 del PSR 2014-20 della Regione Piemonte – Bando 2018

Il presente documento “Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari di pagamenti dell’Operazione 8.1.1 – Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli - del P.S.R. 2014-2020” si propone di attuare le disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici con riferimento a quanto disposto dalla D.G.R. n. 66-8975 del 16 maggio 2019, relativamente al bando 2018 .

A seconda dei casi si distinguono:

- **Sanzione**: ai sensi dell’articolo 63 del regolamento (UE) n. 809/2014, nel caso in cui quanto richiesto dal beneficiario nella domanda di pagamento superi l’importo accertato dopo l’esame dell’ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento di oltre il 10 %, si applica una sanzione amministrativa all’importo accertato. L’importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno, cioè non può eccedere l’importo ammesso del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare all’autorità competente, in modo soddisfacente, di non essere responsabile dell’inclusione dell’importo non ammissibile o se l’autorità competente accerta altrimenti che l’interessato non è responsabile.
- **Esclusione (riduzione totale)**: nel caso di accertamento del mancato rispetto di una condizione di ammissibilità oppure di un impegno essenziale, il sostegno viene totalmente revocato (se da erogare) e/o recuperato (se già erogato).
- **Riduzione (parziale)**: nel caso di accertamento del mancato rispetto di un impegno accessorio il sostegno viene parzialmente ridotto con una percentuale, definita in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione di impegni.

Nel caso degli impianti a ciclo breve (pioppeti – **azione 1**) e nel caso delle altre tipologie di imboschimento (**azioni 2 e 3**) **se realizzate da Enti pubblici** viene erogato il solo contributo alle spese di impianto. Perciò sanzioni e riduzioni si concretizzano come **restituzioni**, parziali o totali, del contributo già erogato.

In ogni caso la percentuale di riduzione applicabile ad un beneficiario non può essere superiore al 100% dell’importo concesso al beneficiario.

I. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' (IMPEGNI A CUI E' SUBORDINATA LA CONCESSIONE DELL'AUTO)

Rappresentano le condizioni la cui assenza determina l'impossibilità a concedere l'aiuto. Di seguito si specificano solo i requisiti per i quali il sistema informativo di gestione delle domande non esercita una verifica automatica con l'esclusione in caso di assenza dei medesimi requisiti come previsto dalle Norme di Attuazione dell’Operazione 8.1.1. del PSR 2014-2020 - Bando 2018 (di seguito Norme di attuazione).

Ai fini dell'articolo 35, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione Europea, e dell'art. 13 del Decreto Ministeriale n° 1867 del 18.01.2018 il “sostegno richiesto è rifiutato o recuperato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità”.

Di seguito si riportano:

- a) i **criteri di selezione** (paragrafo 7.5 delle Norme di attuazione) relativi a requisiti che vanno mantenuti durante tutto il periodo di impegno:
- criterio n. 4 - Possesso di certificazione della gestione forestale sostenibile di boschi o impianti di arboricoltura da legno;
 - criterio n. 12 - Impianti di pioppo con filari perimetrali di specie legnose autoctone;
 - criterio n. 13 - Impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo policiclici.

Si precisa che:

- il mancato rispetto del criterio n. 4 comporta la riduzione parziale del contributo concesso;
- il mancato rispetto dei criteri n. 12 e 13 comporta la riduzione totale del contributo concesso.

b) le **condizioni di ammissibilità** degli interventi:

- gli impianti finalizzati alla produzione di biomassa a uso energetico;
- gli interventi in contrasto con quanto previsto dalla normativa vigente elencate al par. 7.7 *Interventi non ammissibili* delle Norme di attuazione;
- impianti su superfici agricole precedentemente interessate da altri aiuti per i medesimi interventi;
- interventi di imboschimento previsti dall'operazione 8.1.1 e finanziati con altre “fonti di aiuto” diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;
- interventi compensativi a seguito di trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso (art. 19 L.r. 4/2009);
- realizzazione di impianti di arboricoltura a duplice finalità frutto – legno;
- utilizzo delle seguenti specie esotiche invasive: *Acer negundo*, *Ailanthus altissima*, *Prunus serotina*, *Quercus rubra*, *Paulownia tormentosa*, *Ulmus pumila*;
- utilizzo di alberi di Natale (generi *Abies* e *Picea*) o di altre specie di conifere, ad eccezione del Pino silvestre.

Il mancato rispetto di una condizione di ammissibilità comporta l'esclusione (riduzione totale) dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse.

II. IMPEGNI

(IMPEGNI DA RISPETTARE PER OTTENERE L'AIUTO ALL'INVESTIMENTO)

L'articolo 35, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione Europea prevede che il sostegno richiesto sia rifiutato o revocato integralmente o parzialmente se non sono rispettati gli impegni. Pertanto, gli impegni sottoscritti hanno diversa importanza per il raggiungimento degli obiettivi dell'operazione e possono essere distinti in essenziali e accessori:

- sono **essenziali** gli impegni che se non osservati non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si vuole realizzare;
- sono **accessori** gli impegni che se non osservati consentono di raggiungere l'obiettivo, ma in modo solo parziale.

Gli impegni essenziali sono:

- ✓ nel caso di terreni demaniali:
 - a) essere in possesso di regolare concessione e risultare in regola con il pagamento del canone;

ALLEGATO B

- b) impegnarsi a presentare richiesta di rinnovo della concessione nel caso di impianti delle azioni 2 e 3 , o di impianti di azione 1 nel caso la concessione sia stata rilasciata in anni precedenti alla presentazione della domanda;
- ✓ per gli impianti della azione 1 mantenere, anche nella sostituzione delle fallanze, le percentuali minime di cloni MSA indicate al par. 8.1 delle Norme di attuazione per la azione 1 – pioppicoltura;
 - ✓ per gli impianti sperimentali (ad alta densità) della azione 1 - pioppicoltura mantenere anche dopo il diradamento previsto per la metà del ciclo le percentuali minime di cloni MSA indicate al par. 8.1 delle Norme di attuazione;
 - ✓ mantenere la destinazione d'uso della superficie sulla quale è stato realizzato e collaudato l'impianto: i beneficiari hanno l'obbligo di mantenere gli impianti per il periodo minimo indicato nelle norme;
 - ✓ consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi, dei controlli in loco o ex post da parte soggetti incaricati al controllo.

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Gli impegni accessori sono:

- 1) mantenere la certificazione della Gestione Forestale Sostenibile almeno per la durata minima dell'impegno relativo all'azione 1 - pioppicoltura,
- 2) sostituire le fallanze (piante morte o fortemente danneggiate), con materiale vivaistico certificato;
- 3) non effettuare coltivazioni agricole né pascolamento;
- 4) effettuare le cure colturali previste nel piano di coltura (per le azioni 1 e 2) o piano di coltura e conservazione (per l'azione 3), e quelle eventualmente impartite in sede di istruttoria o durante i controlli;
- 5) per gli impianti sperimentali trasmettere via PEC all'ufficio istruttore e al Settore Foreste almeno due relazioni sottoscritte dal ricercatore responsabile della sperimentazione, entro i termini previsti dalle norme del bando:
- 6) per gli impianti sperimentali di pioppo ad alta densità (Azione 1) garantire distanze tra le piante, epoca del diradamento e cure colturali, atte a garantire alle piante principali di pioppo da portare a fine ciclo (8-12 anni) accrescimenti adeguati, per dimensione e regolarità, alla produzione di legname di pregio (uso sfogliatura);
- 7) per gli impianti di arboricoltura a ciclo medio lungo policiclici con cloni di pioppo (Azione 2) garantire distanze tra le piante, epoca di diradamento dei pioppi (8°-12° anno) e cure colturali, atte a garantire alle piante principali di latifoglie a ciclo medio-lungo una crescita diametrica, per dimensione e regolarità, adeguata alla produzione di legname di pregio (trancitura, sfogliatura, segagione) al momento del taglio finale (20°-30° anno o più);
- 8) rispettare eventuali altri impegni previsti dal piano di coltura o prescritti in sede di verifica finale di esecuzione dei lavori di impianto o imposti a seguito di comunicazioni scritte intercorse tra beneficiario ed ufficio negli anni successivi;
- 9) informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso l'esposizione di apposita cartellonistica.

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale del contributo o dei premi annui, con riduzione percentuale o restituzione parziale delle somme percepite, calcolate in base alla entità, gravità e durata di ciascuna violazione.

I 3 indici di verifica - gravità, entità e durata - sono così definiti dall'art. 35, par. 3, del reg. (UE) 640/2014:

- La **gravità** dipende in particolare dall'entità delle conseguenze delle inadempienze medesime, alla luce degli obiettivi specifici, degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati.
- L'**entità** dipende dagli effetti dell'inadempienza medesima sull'operazione nel complesso.
- La **durata** dell'inadempienza dipende, in particolare dal periodo di tempo nel corso del quale perdura l'effetto dell'infrazione/inadempienza e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Accertata la violazione di un impegno accessorio occorre dunque quantificarne il livello per ognuno dei 3 indici di verifica (gravità, entità e durata) secondo i punteggi stabiliti nell'Allegato 6 del DM n° 1867/2018: **bassa=1, media=3, alta=5**.

Esempio:

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)		1	
Medio (3)			3
Alto (5)	5		
Valore X = media aritmetica $[5+1+3]= 3$			

Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si calcola la media aritmetica dei valori assegnati (compresa, quindi, fra 1 e 5) - arrotondata al secondo decimale per difetto o per eccesso.

Al fine di identificare la percentuale di riduzione, il valore medio calcolato viene confrontato con i punteggi riportati nella tabella seguente:

Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 4,00$	5%
$X \geq 4,00$	10%

Nel caso si accertino violazioni a carico di più impegni i valori delle relative riduzioni si sommano e si computano in modo cumulato alle eventuali sanzioni descritte e applicate, ai sensi del citato articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809 /2014.

III. INDICI DI VERIFICA (GRAVITÀ, ENTITÀ E DURATA)

Per l'Operazione 8.1.1 – Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli - del P.S.R. 2014-2020, si definiscono le seguenti percentuali di **riduzioni per le violazioni degli impegni accessori** sotto descritti:

1: mancato mantenimento della certificazione (azione 1 – pioppicoltura).

Nota: La data di riferimento per l'applicazione della riduzione è quella della data di fine lavori indicata sul Certificato di regolare esecuzione dei lavori (di seguito CREL)..

Tipo di controllo: documentale.in loco ed ex post.

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: NO..

ENTITÀ: data la natura dell'impegno, il peso da attribuire al parametro entità viene valutato sempre di livello alto (pari a 5).

GRAVITÀ: data la natura dell'impegno, il peso da attribuire al parametro gravità, viene valutato alto (pari ad 5).

DURATA: data la natura dell'impegno, il peso da attribuire al parametro durata, viene valutato in base al momento della scadenza/non rinnovo del certificato:

- basso (pari ad 1) se nel 6°- 7°-8° anno di impegno;
- alto (pari a 5) se nel 1°-5° anno di impegno.

Quindi l'inadempienza:

- ha valore massimo, con % riduzione pari a 10 per il singolo anno, se accertata nel periodo tra il 1° e il 5° anno dalla data indicata nel CREL;
- ha valore medio, con % riduzione pari a 5 per il singolo anno, se riferita al periodo 6°-8° anno dalla data indicata nel CREL;

Esempio: nel controllo, effettuato al 4° anno (valore di riduzione pari al 10%) si verifica che la certificazione è già scaduta nel corso del 2° anno dall'impianto, quindi gli anni interessati dall'inadempienza sono 3. La riduzione è pari al 10% per il primo anno e, costituendo una ripetizione dell'inadempienza, viene raddoppiata per gli anni successivi; quindi nel complesso la riduzione (**restituzione del contributo**) è pari al 50% (10+20+20).

2: mancata sostituzione delle fallanze (piante morte o fortemente danneggiate), con materiale vivaistico certificato

Nota: La data di riferimento per l'applicazione della riduzione è quella della data di fine lavori indicata sul CREL.

Tipo di controllo: documentale durante il controllo in loco.

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: SI, da effettuarsi entro la prima stagione invernale e da documentare con certificato da parte del tecnico incaricato.

ENTITÀ: data la natura dell'impegno, il peso da attribuire al parametro entità, viene valutato in base alla superficie interessata:

- ≤ al 5 % della sup. impiantata - basso (pari ad 1);
- > del 5% e non < al 10% della sup. impiantata - medio (pari a 3);
- > al 10% della sup. impiantata - alto (pari a 5).

GRAVITÀ: data la natura dell'impegno, il peso da attribuire al parametro gravità, viene valutato alto (pari ad 5).

DURATA: data la natura dell'impegno, il peso da attribuire al parametro durata, viene valutato in base all'età della piantagione:

- basso (pari ad 1) se nel 4°- 5° anno di impegno;
- medio (pari a 3) se nel 3° anno di impegno;
- alto (pari a 5) se nel 1°-2° anno di impegno.

3: effettuazione di coltivazioni agricole o pascolamento

Nota: La data di riferimento per l'applicazione della riduzione è quella della data di fine lavori indicata sul CREL.

Tipo di controllo: visivo (anche tramite foto aeree) durante il controllo in loco.

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: NO.

ENTITÀ: data la natura dell'impegno, il peso da attribuire al parametro entità, viene valutato in base alla superficie interessata:

- ≤ al 10 % della sup. impiantata - basso (pari ad 1);
- > del 10% e non < al 20% della sup. impiantata - medio (pari ad 3);
- > al 20% della sup. impiantata - alto (pari a 5).

GRAVITÀ: data la natura dell'impegno, il peso da attribuire al parametro gravità, viene valutato in base:

- se sui terreni interessati dall'impianto vengono effettuate consociazioni con colture agrarie:
 - o annuali - medio (pari a 3);
 - o pluriennali - alto (pari a 5);
- se i terreni interessati dall'impianto vengono utilizzati per il pascolo, con:
 - o specie poco impattanti (es. avicoli), dopo il sesto anno - basso (pari ad 1);
 - o ungulati domestici, dopo il sesto anno oppure con specie poco impattanti (es. avicoli) tra il primo e il quinto anno - medio (pari ad 3);
 - o ungulati domestici, tra il primo e il quinto anno - alto (pari a 5);

DURATA: data la natura dell'impegno, il peso da attribuire al parametro durata, viene valutato sempre di livello medio (pari a 3)

4: mancata effettuazione delle cure colturali previste nei piani di coltura / di coltura e conservazione

Nota: La data di riferimento per l'applicazione della riduzione è la data di fine lavori indicata sul CREL.

Tipo di controllo: visivo durante il controllo in loco

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: NO

ENTITÀ: data la natura dell'impegno, il peso da attribuire al parametro entità, viene valutato in base alla superficie interessata:

- ≤ al 20% della sup. impiantata - basso (pari ad 1);
- > del 20% e non < al 30% della sup. impiantata - medio (pari ad 3);
- > al 30% della sup. impiantata - alto (pari a 5).

GRAVITÀ: data la natura dell'impegno, il peso da attribuire al parametro gravità, viene valutato in base:

- alla mancata o inadeguata lotta alla vegetazione infestante:
 - o dal 6° anno in poi (se necessaria) - basso (pari ad 1);
 - o dal 4° al 6° anno - medio (pari ad 3);
 - o nei primi 3 anni - alto (pari a 5);
- alla potatura inadeguata o non eseguita al momento opportuno, su pioppeti (azione 1 bando 2018) e altri impianti di arboricoltura da legno (sottoazione 2A del bando 2018), tale da:
 - o non comportare danni irreversibili alla qualità del legname ricavabile - basso (pari ad 1);
 - o compromettere la qualità del legname ricavabile - medio (pari ad 3);
 - o essere del tutto inadeguata, fino a compromettere la possibilità di avere un tronco da lavoro - alto (pari a 5);
- alla mancata lotta fitosanitaria nei casi di avversità:
 - o che limitano l'accrescimento delle piante principali - basso (pari ad 1);
 - o che causano deperimento del legname ricavabile - medio (pari ad 3);
 - o in presenza di decreto di lotta obbligatoria o nel caso di avversità che conducono alla morte delle piante principali - alto (pari a 5);

DURATA: data la natura dell'impegno, il peso da attribuire al parametro durata, viene valutato sempre di livello medio (pari a 3)

5: per gli impianti sperimentali, mancata trasmissione delle relazioni sottoscritte entro i termini previsti dalle norme del bando

Nota: La data di riferimento per l'applicazione della riduzione è la data di fine lavori indicata sul CREL.

Tipo di controllo: documentale

ALLEGATO B

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: SI, da effettuarsi entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito del controllo in loco. Durante tale periodo **si attiva la sospensione** del sostegno e della riduzione.

ENTITÀ: data la natura dell'impegno, il peso da attribuire al parametro entità, viene valutato medio (pari ad 3);

GRAVITÀ: data la natura dell'impegno, il peso da attribuire al parametro gravità, viene valutato medio (pari ad 3);

DURATA: data la natura dell'impegno, il peso da attribuire al parametro durata, viene valutato sempre di livello medio (pari a 3)

6: per gli impianti sperimentali di pioppicoltura (azione 1 del bando 2018) ad alta densità iniziale, non effettuazione del diradamento in età adeguata

Nota: La data di riferimento per l'applicazione della riduzione è la data di fine lavori indicata sul CREL.

Tipo di controllo: visivo durante il controllo in loco

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: NO

ENTITÀ: data la natura dell'impegno, il peso da attribuire al parametro entità, viene valutato in base alla superficie interessata:

- ≤ al 20% della sup. impiantata - basso (pari ad 1);
- > del 20% e non < al 30% della sup. impiantata - medio (pari ad 3);
- > al 30% della sup. impiantata - alto (pari a 5).

GRAVITÀ: data la natura dell'impegno, il peso da attribuire al parametro gravità, viene valutato in base alla distanza tra le chiome degli alberi

- o le chiome degli alberi si toccano - medio (pari ad 3);
- o le chiome sono a contatto e i rami vivi sono presenti solo sul terzo superiore degli alberi - alto (pari a 5);

DURATA: data la natura dell'impegno, il peso da attribuire al parametro durata, viene valutato sempre di livello alto (pari a 5).

7: per gli impianti di arboricoltura a ciclo medio lungo policiclici con cloni di pioppo_(Azione 2) non effettuazione del diradamento in età adeguata

Nota: La data di riferimento per l'applicazione della riduzione è la data di fine lavori indicata sul CREL.

Tipo di controllo: visivo durante il controllo in loco

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: NO

ENTITÀ: data la natura dell'impegno, il peso da attribuire al parametro entità, viene valutato in base alla superficie interessata:

- ≤ al 20% della sup. impiantata - basso (pari ad 1);

- > del 20% e non < al 30% della sup. impiantata - medio (pari ad 3);
- > al 30% della sup. impiantata - alto (pari a 5).

GRAVITÀ: data la natura dell'impegno, il peso da attribuire al parametro gravità, viene valutato sempre di livello alto (pari a 5).

DURATA: data la natura dell'impegno, il peso da attribuire al parametro durata, viene valutato sempre di livello alto (pari a 5).

8: mancato rispetto di eventuali altri impegni previsti dal piano di coltura o prescritti dagli uffici istruttori

Nota: La data di riferimento per l'applicazione della riduzione è la data di fine lavori indicata sul CREL.

Tipo di controllo: visivo durante il controllo in loco

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: NO

ENTITÀ: data la natura dell'impegno, il peso da attribuire al parametro entità, viene valutato in base alla superficie interessata:

- ≤ al 20% della sup. impiantata - basso (pari ad 1);
- > del 20% e non < al 30% della sup. impiantata - medio (pari ad 3);
- > al 30% della sup. impiantata - alto (pari a 5).

GRAVITÀ: data la natura dell'impegno, il peso da attribuire al parametro gravità, viene valutato sempre di livello medio (pari a 3);

DURATA: data la natura dell'impegno, il peso da attribuire al parametro durata, viene valutato sempre di livello medio (pari a 3).

9: mancato rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità

Nota: La data di riferimento per l'applicazione della riduzione è quella del verbale di accertamento.

Tipo di controllo: documentale e visivo durante il controllo in loco.

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: **SI**, da effettuarsi entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla rilevazione dell'inadempienza. Durante tale periodo **si attiva la sospensione** del sostegno e della riduzione.

ENTITÀ: data la natura dell'impegno, il peso da attribuire al parametro entità, viene valutato sempre di livello medio (pari a 3);

GRAVITÀ: data la natura dell'impegno, il peso da attribuire al parametro gravità, viene valutato sempre di livello medio (pari a 3);

DURATA: data la natura dell'impegno, il peso da attribuire al parametro entità, viene valutato sempre di livello medio (pari a 3);

IV. RIPETIZIONE DI INADEMPIENZE

La ripetizione di un'inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi **4 anni** o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione; la ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento.

Quando sono accertate infrazioni di gravità, entità e durata di livello alto (gravità = 5; entità = 5; durata = 5), queste vengono considerate come **inadempienze gravi** quando risultano ripetute nel tempo .

Qualora sia accertata un'inadempienza grave, relativa ad impegni od a gruppi di impegni, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente e il beneficiario è escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione, per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

In presenza di ripetizioni di **un'inadempienza non grave**, quando cioè il livello massimo ricorre una sola volta o non ricorre affatto, è applicata una maggiorazione della riduzione riferita all'impegno violato, doppia rispetto alle percentuali che si determinerebbero nella fattispecie in esame, in assenza di ripetizione.

Nel caso di accertamento di due o più infrazioni di gravità e intensità di livello massimo, riscontrate nel corso dello stesso anno, il beneficiario è escluso, nel corrispondente anno FEASR, dal pagamento.

In caso di ripetizione della stessa infrazione nel corso del residuo periodo di impegno, si considera che il beneficiario abbia agito deliberatamente, con le conseguenze previste dall'art. 16 del D.M. 30125/2009 (revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli importi erogati).

V. RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE SUGLI APPALTI PUBBLICI

Nel caso di inadempienze alle regole sugli appalti pubblici, la correzione finanziaria da applicare al beneficiario inadempiente deve essere determinata sulla base dei criteri generali previsti dal D.M. 22 ottobre 2018 n. 10255 e sulla base dei provvedimenti di futura emanazione che individueranno le penalità da applicare in caso di mancata osservanza delle norme.